

# Dal 23 marzo arriva il nuovo marchio Ue. Sostituisce i vecchi marchi Ce

Arriva a partire dal 23 marzo 2016 il nuovo «marchio dell'Unione europea». Con una riduzione tasse registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a un massimo del 37% per le imprese. Da tale data, l'Ufficio marchi comunitari assumerà il nome di «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo)» e i marchi comunitari saranno definiti «marchi dell'Unione europea». È con il regolamento 2015/2424/Ue (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 24 dicembre L 341) che è stata riscritta la legislazione per la protezione dei marchi europei. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la comunicazione emessa dal presidente dell'Uami (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) l'8 febbraio 2016 in merito all'attuazione del nuovo testo dell'articolo 28 («designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi») del regolamento sul marchio Ue (Eutmr), con particolare riferimento al paragrafo 8 dell'articolo, che entrerà in vigore il 23 marzo 2016.

**TITOLARI MARCHI UE.** I titolari di marchi Ue di cui è stata chiesta la

## Il nuovo marchio dell'Unione europea (dal 23/3)

Rimodulazione tasse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fino al 23 marzo 2016 è possibile, dietro pagamento di 900 euro di tasse, indicare tre classi di prodotti o servizi al momento del deposito del marchio, dal 23 marzo 2016 il costo sarà di 850 euro per una sola classe e 50 euro per ogni classe aggiuntiva dopo la prima.</li><li>• Una riduzione di tasse è prevista per il rinnovo delle registrazioni di marchio: se prima il costo fino a tre classi era di 1.350 euro, dal 23 marzo sarà invece di 850 euro per la prima classe (più 150 euro per la seconda e 50 euro per ogni classe successiva alla seconda)</li></ul>
Abolizione rappresentazione grafica	Abolito l'obbligo di rappresentazione grafica del marchio.
Ufficio marchi comunitari	L'Ufficio marchi comunitari assumerà il nome di «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo)». I marchi comunitari saranno definiti «Marchi dell'Unione europea».

registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della

classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito. La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune

per modificare conformemente il registro.

**LE NOVITÀ PRINCIPALI.** Tra le modifiche apportate dal regolamento Ue, segnaliamo che oltre a un cambio dei costi delle tasse applicabili ai nuovi depositi di marchi comunitari (le tasse non saranno più univoche per depositi fino a tre classi, ma varieranno in funzione del numero di classi designate) e a una riduzione delle tasse di rinnovo, vi sono importanti novità sulla protezione conferita ai marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e rivendicanti l'intestazione della classe di prodotti/servizi di interesse. Mentre fino all'entrata in vigore del regolamento 2015/2424, per i marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 vigeva il principio che la rivendicazione del titolo della classe

copriva qualsiasi prodotto e servizio incluso nella classe rivendicata, a partire dal 23 marzo 2016, la protezione sarà limitata al solo significato letterale dei termini contenuti nel titolo della classe di riferimento. Ciò potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della protezione dei marchi comunitari rispetto ai prodotti/servizi di specifico interesse.

**Marco Ottaviano**